



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n° 494/2016

**Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero**

**Servizio Culturali, Educativi e Tempo Libero**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Determina di settore n. 81 del 08-03-2016**

*(n. 261 / 2016 del Registro Generale)*

Oggetto: **DIVIETO DI FUMO. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DI PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

PREMESSO che l'art.51 comma 1-*bis*. della legge n.3/2003 prevede il divieto di fumare, oltre che nei locali chiusi anche, tra l'altro, alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS;

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04 che prevede che:

2.2.I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003, in attuazione dell'articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori;

2.3.I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuino, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni;

RITENUTO di dover provvedere a disporre:

- l'installazione nei seguenti locali di pertinenza del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero della segnaletica riguardante il divieto di fumo, con la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni:

biblioteca comunale, sale letture del primo e secondo piano, Sala Rotary, Museo della Battaglia e delle pertinenze esterne agli stessi ivi compresa l'intera area del Chiostro di S.Anna; Teatro F.P.Tosti, Palazzo Farnese, Auditorium Sala Eden e delle sue pertinenze esterne, locali ed uffici E.A.S. n.28, stadio comunale Ortona; stadio e palestra Villa Caldari, asilo nido "A.Gramsci e sue pertinenze esterne ricomprese all'interno della recinzione, Ufficio Servizi Sociali di C.so Matteotti, Ufficio Casa di C.so Matteotti;

- individuare, con atto formale, i dipendenti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare in un numero adeguato a coprire le varie, i vari orari e le probabilità di assenza/ferie;
- consegnare agli incaricati:
  - a)- copia del presente provvedimento;
  - b)- i moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

### DETERMINA

1)- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

2)- individuare ed incaricare i seguenti dipendenti :

Per il complesso Sant'Anna e sue pertinenze esterne:

VIOLA Tito Vezio;  
 CASTELNUOVO Ada  
 MARINO Marilena  
 MARTELLI Sabrina  
 SANTORELLI Diva

Per l'Auditorium Sala Eden e sue pertinenze esterne e locali E.A.S. n.28:

PAOLINI Paola;  
 COCCIOLA Massimo  
 IEZZI Nicola

Per il Teatro F.P. Tosti:

ROMANO Renato  
 GIOIA Marco

Per il Palazzo Farnese:

PACACCIO Guido  
 GIOIA Marco

Per l'Ufficio Servizi Sociali C.so Matteotti

GRANATA Elisa

Per l'Ufficio Casa C.so Matteotti

NASUTI Carmine

Per lo Stadio Comunale di Ortona

PETTOGRASSO Domenico  
 GIOIA Marco

Per lo stadio e la palestra di Villa Caldari

TENISCI Renato  
 GIOIA Marco

Per l'asilo nido "A.Gramsci" e sue pertinenze ricomprese all'interno della recinzione

VIOLA Tito Vezio  
 RICCI Maria Assunta  
 MUSA Anna

della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i seguenti locali: biblioteca comunale, sale lettura del

primo e secondo piano, Sala Rotary, Museo della Battaglia e delle pertinenze esterne agli stessi ivi compresa l'intera area del Chiostro di S. Anna; Teatro F.P. Tosti, Palazzo Farnese, Auditorium Sala Eden e delle sue pertinenze esterne, locali ed uffici E.A.S. n.28, stadio comunale Ortona; stadio e palestra Villa Caldari, asilo nido "A. Gramsci e sue pertinenze esterne ricomprese all'interno della recinzione, Ufficio Servizi Sociali di C.so Matteotti, Ufficio Casa di C.so Matteotti; nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell'edificio ove sia segnalata una violazione.

3)- In caso di accertamento di trasgressione al divieto gli stessi dipendenti:

- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- provvedono alla redazione del verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica fornita in copia al presente provvedimento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità, individuano l'ammenda da comminare. Il verbale di contestazione deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- consegnano al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, e consegnano la seconda e terza copia allo scrivente dirigente. Se il trasgressore non è identificato o minorenne, consegnano allo scrivente dirigente tutte le copie.

Gli Uffici amministrativi, che lo scrivente dirigente individuerà, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenne) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dalla constatazione. In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti

4)- Sarà compito dei predetti dipendenti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

5)- Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i dipendenti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Dipendenti Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore copia della presente determinazione ed eventualmente il documento di identità;
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia;
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale";
- Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di

- aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente;
- In caso di mancata notifica, trasmettere allo scrivente dirigente il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890;
  - In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

#### 6)- Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

In tutte le prefate strutture il minore è sottoposto alla vigilanza del personale addetto. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito e può essere chiamata a risponderne a titolo di solidità.

#### 7)- Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, non fanno rispettare le stesse, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti del Comune di Ortona addetti alle strutture, che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

#### 8)- Ricorsi


Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

#### 9)- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Ente.-

IL DIRIGENTE  
Dot. GALANTI DOMENICO



**Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare**

L. n. 584/1975; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 51 L. n. 3/2003;  
Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004.

il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nel locale/luogo \_\_\_\_\_

dell'Istituto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni  
del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

ACCERTA

che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) indirizzo \_\_\_\_\_

identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), \_\_\_\_\_

veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

- Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente:

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € \_\_\_\_\_ Euro (in lettere) \_\_\_\_\_

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

- Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore:

Signor/ra \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via o frazione \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto accertatore \_\_\_\_\_ notifica il presente verbale:

- mediante consegna di copia in proprie mani  
 tramite raccomandata postale R.R. all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.:R.

**Ricorsi:** Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

**Modalità di pagamento:** Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- Euro 55.00 - pari al doppio del minimo edittale,

- Euro 110.00 - pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni,

entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A." e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto \_\_\_\_\_ Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);  
b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).  
c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.